



**Tasse sulla circolazione**

1° gennaio 2022

---

## **Regolamento 15-02-02**

### **Disposizioni speciali TTPCP per veicoli svizzeri**

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Alcuni rinvii in questo regolamento ad altri regolamenti non sono ancora attivi, in quanto questi ultimi non sono ancora stati pubblicati.

## Indice

Elenco delle abbreviazioni .....	3
1 Generale .....	4
2 Disposizioni generali .....	4
2.1 Oggetto e campo d'applicazione.....	4
2.2 Obbligo di collaborare e procedura di autodichiarazione.....	4
3 Caratteristiche della TTPCP .....	4
3.1 Principi.....	4
3.2 Oggetto della tassa.....	5
3.3 Eccezioni dall'obbligo della tassa.....	5
3.4 Messa in circolazione .....	5
3.5 Calcolo della tassa.....	5
4 Peso determinante .....	6
4.1 Trattori a sella leggeri .....	6
5 Apparecchio di rilevazione «emotach» .....	6
6 Dichiarazione del rimorchio .....	6
6.1 Principi.....	6
6.2 Dichiarazione del rimorchio.....	6
6.3 Raggiungimento del limite di peso nazionale .....	8
6.4 Dichiarazione errata del rimorchio .....	8
6.5 Modifica del peso di un rimorchio o di un semirimorchio .....	8
7 Corse transfrontaliere.....	8
7.1 Uffici doganali equipaggiati con radiofari.....	8
7.1.1 Uscita.....	8
7.1.2 Entrata .....	9
7.2 UD non occupati o solo parzialmente .....	9
7.3 Passaggio del confine con un apparecchio di rilevazione difettoso .....	9
8 Tassazione e fatturazione .....	9
8.1 Periodo di tassazione .....	9
8.1.1 Principio .....	9
8.1.2 Messa in circolazione.....	10
8.1.3 Messa fuori circolazione e deposito .....	10
8.1.4 Soggiorno prolungato all'estero.....	10
8.2 Procedura di dichiarazione .....	10
8.2.1 Errore durante la dichiarazione .....	10
8.2.2 Dichiarazione via Internet.....	10
8.2.3 Dichiarazione per posta .....	11
8.2.4 Diffida riguardante la dichiarazione .....	11
8.2.5 Tassazione d'ufficio.....	11

## Regolamento 15-02-02 – gennaio 2022

8.3	Esigibilità della tassa .....	11
8.4	Proedura di opposizione .....	12
8.5	Indirizzo di corrispondenza e di fatturazione .....	12
8.6	Differenze di chilometraggio .....	12
8.7	Veicoli di sostituzione .....	12
9	Controlli.....	13
10	Ordinamenti particolari .....	13
10.1	Deroga all'obbligo di montare l'apparecchio .....	13
10.2	Veicoli esenti .....	13
10.2.1	Veicoli per la scuola guida.....	13
10.2.2	Volantino concernente l'uso di targhe professionali.....	13
11	Restituzioni e agevolazioni.....	13
12	Indirizzi.....	14

## Elenco delle abbreviazioni

<b>Termine/ abbreviazione</b>	<b>Significato</b>
<b>UDSC</b>	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
<b>TC</b>	Tasse sulla circolazione (dell' UDSC)
<b>TTPCP</b>	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
<b>RL</b>	Regolamento
<b>LTTP</b>	Legge federale del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP; <a href="#">RS 641.81</a> )
<b>OTTP</b>	Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; <a href="#">RS 641.811</a> )
<b>PA</b>	Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; <a href="#">RS 172.021</a> )
<b>ONC</b>	Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; <a href="#">RS 741.11</a> )

## 1 Generale

Il presente regolamento contiene le disposizioni ai sensi dell'[articolo 45 capoverso 2 OTTP](#) e completa il [regolamento 15-02-01](#).

## 2 Disposizioni generali

### 2.1 Oggetto e campo d'applicazione

[Art. 2 e 3 LTTP](#), [art. 1 OTTP](#)

Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; [RS 741.11](#)), si intendono strade pubbliche secondo l'[articolo 2 LTTP](#) quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. Ciò riguarda quindi anche le aree come le cave di ghiaia e i piazzali aziendali percorribili da estranei (autocarri appartenenti a terzi, fornitori, visitatori, postini).

### 2.2 Obbligo di collaborare e procedura di autodichiarazione

[Art. 21 e 22 OTTP](#)

In caso di messaggi d'errore o di disfunzione dell'apparecchio di rilevazione occorre annotare nel modulo di registrazione i dati concernenti il chilometraggio e provvedere, entro **cinque giorni lavorativi**, a fare esaminare o sostituire l'apparecchio da parte di un'officina di montaggio (OM) autorizzata.

I moduli di registrazione o altre osservazioni sui dati dell'apparecchio di rilevazione vanno presentati unitamente alla dichiarazione mensile. I moduli sono disponibili anche in formato PDF al sito [www.ttcp.ch](http://www.ttcp.ch). Una volta memorizzato, il modulo può essere inviato per via elettronica (vedi anche punto 13 «Indirizzi»).

## 3 Caratteristiche della TTPCP

### 3.1 Principi

Oggetto della tassa	Veicoli a motore pesanti e rimorchi per il trasporto di merci (peso totale individuale superiore a 3,5 t) immatricolati in Svizzera e all'estero.
Base di calcolo	La tassa è calcolata in base al peso totale massimo ammesso, ai chilometri percorsi su tutte le strade pubbliche in Svizzera e alle emissioni (classe EURO).
Obbligo del pagamento della tassa	Sono soggetti al pagamento della tassa i detentori di veicoli.
Tariffa	In funzione delle emissioni, espressa in centesimi (vedi punto 3.5).
Rilevazione della prestazione chilometrica	La prestazione chilometrica è rilevata con un apparecchio di misurazione elettronico, omologato dall' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), costituito da un odocronografo o da un registratore di impulsi montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione. Gli impulsi sono elaborati al 100 per cento. L'apparecchio di misurazione deve soddisfare i requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Eccezioni	Gli autobus, gli autoveicoli abitabili, gli autocarri che non oltrepassano la velocità di 45 km/h nonché i trattori soggiacciono alla tassa forfetaria (TFTP), indipendentemente dai chilometri percorsi.  Vedi anche punto 3.3.
-----------	--

---

### 3.2 Oggetto della tassa

#### [Art. 2 OTTP](#)

Soggiacciono alla TTPCP i veicoli a motore e gli autoveicoli di trasporto indicati qui appresso.

- Autocarri  
Autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.  
A essi sono equiparati gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, camion regia ecc.).
- Trattori a sella  
Autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi.
- Autoarticolati  
Combinazione tra un trattore a sella e un semirimorchio, immatricolata come un'unità.

Soggiacciono alla TTPCP i rimorchi / rimorchi di trasporto indicati qui appresso.

- I rimorchi e i semirimorchi per il trasporto di cose.
- I rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi, specialmente equipaggiati per tale trasporto.  
A questi sono equiparati i rimorchi per il trasporto di cavalli da sella.
- I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio ecc.) sono equiparati ai rimorchi per il trasporto di cose.

### 3.3 Eccezioni dall'obbligo della tassa

Sono descritti nel [RL 15-02-01](#)

### 3.4 Messa in circolazione

#### [Art. 12 LTTP](#), [art. 24 OTTP](#)

L'obbligo della tassa inizia il giorno dell'immatricolazione del veicolo e termina il giorno dell'annullamento della licenza di circolazione o della restituzione delle targhe di controllo. Le autorità d'esecuzione cantonali (uffici della circolazione stradale, uffici per i controlli ai veicoli) notificano di volta in volta all'UDSC i dati di base necessari alla riscossione della tassa.

Al momento dell'immatricolazione deve essere montato un apparecchio di rilevazione TTPCP e il rapporto di controllo emotach valido va presentato all'Ufficio della circolazione stradale. I veicoli senza apparecchio di rilevazione e senza autorizzazione eccezionale della UDSC non sono ammessi (vedi anche punto 5).

### 3.5 Calcolo della tassa

Descrizione nel punto [2.6.1 del RL 15-02-01](#)

## 4 Peso determinante

[Art. 13 OTTP](#); [art. 67 ONC](#)

Il peso determinante per la tassazione della TTPCP viene calcolato in base al peso massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione. In caso di combinazioni di veicoli vale il principio secondo cui i rimorchi e i semirimorchi non sono considerati singoli oggetti della tassa, bensì vengono tassati unitamente al veicolo trattore.

Il peso determinante della combinazione di veicoli si calcola sommando il peso totale del veicolo trattore e quello del rimorchio oppure, nel caso dei trattori a sella, il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio.

Al massimo viene calcolato il peso massimo ammesso a livello nazionale, ovvero 40 tonnellate. In caso di divergenze occorre contattare immediatamente l'Ufficio della circolazione stradale.

Se il peso determinante oltrepassa il peso effettivo massimo autorizzato («carico per asse», è possibile chiedere di prendere in considerazione il peso più basso mediante la presentazione mensile di una relativa [domanda](#). Non è necessario allegare le licenze di circolazione. Si entra nel merito delle comunicazioni presentate a posteriori soltanto nell'arco del termine di ricorso dei 30 giorni.

### 4.1 Trattori a sella leggeri

Volantino [concernente il trattori a sella leggeri](#)

## 5 Apparecchio di rilevazione «emotach»

[Art. 15–16](#), [18](#), [21](#) e [61 OTTP](#); [informazioni su emotach](#)

## 6 Dichiarazione del rimorchio

[Art. 13](#), [17](#) e [19 OTTP](#)

### 6.1 Principi

Se il veicolo è ammesso per il traino di un rimorchio o di un semirimorchio (il peso totale del convoglio riportato nella licenza di circolazione o il peso rimorchiabile è superiore a 3,5 t), il conducente deve dichiarare nell'apparecchio di rilevazione tutti i rimorchi o i semirimorchi trainati (principio di autodichiarazione).

La visualizzazione delle discrepanze relative al rimorchio sull'apparecchio di rilevazione (vedi punto 5.4) rappresenta semplicemente un mezzo ausiliario per il conducente. Essa non lo esonera dall'obbligo di dichiarazione.

### 6.2 Dichiarazione del rimorchio

Per ogni aggancio o sgancio di un rimorchio, il conducente del veicolo deve effettuare una dichiarazione nell'apparecchio di rilevazione. Di regola occorre indicare la targa di controllo, il peso totale secondo la licenza di circolazione e il Paese del rimorchio o del semirimorchio.

I rimorchi non assoggettati alla tassa, quelli che non eccedono le 3,5 tonnellate o che sono esonerati devono essere dichiarati tramite la posizione «ESENTE» della lista dei rimorchi speciali predefiniti.

## Regolamento 15-02-02 – gennaio 2022

Le gru e gli altri apparecchi allacciati alla presa del rimorchio devono essere dichiarati tramite la posizione «GRU» della lista dei rimorchi speciali predefiniti.

Attenzione: in presenza di una gru montata e di un rimorchio va dichiarato quest'ultimo!

Nelle liste dei rimorchi dell'apparecchio di rilevazione TTPCP, i semirimorchi sono contrassegnati con un asterisco (\*).

I rimorchi dichiarati sono visualizzati sul display con un numero di rimorchio interno (selezionabile a piacere), la targa di controllo, il Paese e il peso totale.

L'apposito sensore rammenta al conducente che il rimorchio è stato agganciato o sganciato. I rimorchi possono essere dichiarati solo a veicolo fermo. L'interpretazione errata della tecnica del sensore non esonera il conducente del veicolo dalla corretta dichiarazione del rimorchio. Eventuali discrepanze o inesattezze devono essere annotate nel modulo di registrazione e comunicate all'atto della dichiarazione dei dati sulla prestazione chilometrica. Se del caso, l'apparecchio di rilevazione deve essere esaminato da un'OM, che decide in merito a un'eventuale riparazione o sostituzione.

La dichiarazione del rimorchio o del semirimorchio può essere effettuata in tre modi. La procedura è descritta in modo approfondito nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio di rilevazione.

Qui di seguito alcuni esempi:

Genere di rimorchio o semirimorchio	Peso massimo ammesso (licenza di circolazione)	Dichiarazione nell'apparecchio di rilevazione	Inserimento del peso
Rimorchio per il trasporto di cose TI 233319	16 350 kg	TI 233319	16,35 t
Rimorchio per il trasporto di cose	3500 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Compressore con targa di controllo blu	1600 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Rimorchio per il trasporto di cose non immatricolato regolarmente con targa professionale (impiego corretto della targa professionale)	14 000 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Rimorchio di lavoro con targa di controllo blu (esente)	18 000 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Gru montata	--	Spec. GRU #	automatico 0,0 t
Gru montata e rimorchio TI 180150	18 000 kg	TI 180150	18,0 t
Rimorchio per il trasporto di legname lungo TI 960321	24 000 kg	TI 960321	24,0 t
Rimorchio per il trasporto di legname lungo	24 000 kg	Spec. GRU #	automatico 0,0 t

### **6.3 Raggiungimento del limite di peso nazionale**

Se il peso totale legale massimo (limite di peso nazionale) è raggiunto o superato (il peso totale dell'autocarro più il peso totale del rimorchio ammontano ad almeno 40 t, oppure il peso a vuoto del trattore a sella più il peso totale del semirimorchio ammontano ad almeno 40 t), è possibile selezionare il rimorchio predefinito «Spec. MAX #». In tal caso l'apparecchio calcola automaticamente la differenza tra il peso totale del veicolo trattore e il limite nazionale; non è dunque necessario inserire la targa di controllo.

### **6.4 Dichiarazione errata del rimorchio**

[\(art. 23 cpv. 1 e 3 OTTP\)](#)

Se la dichiarazione del rimorchio è omessa, lacunosa o contraddittoria, l'UDSC procede a una tassazione d'ufficio. Anche la tassazione delle targhe di controllo che non esistono o che sono depositate, dichiarate nell'apparecchio di rilevazione, avviene secondo tale principio.

La dichiarazione errata oppure omessa del rimorchio può comportare una procedura penale. La multa minima ammonta a 100 franchi.

### **6.5 Modifica del peso di un rimorchio o di un semirimorchio**

Se l'Ufficio della circolazione stradale modifica il peso di un rimorchio o di un semirimorchio, esso lo comunica automaticamente all'UDSC. In base a tale comunicazione viene allestita una nuova carta chip «Rimorchio». Prima di inserire la nuova carta nell'apparecchio di rilevazione, occorre cancellare l'iscrizione originale, dato che essa non viene sovrascritta automaticamente.

Il principio di autodichiarazione richiede che, dal momento della modifica del peso da parte dell'Ufficio della circolazione stradale, il peso aggiornato del rimorchio o del semirimorchio sia dichiarato correttamente nell'apparecchio di rilevazione (vedi punto 6.2).

## **7 Corse transfrontaliere**

### **7.1 Uffici doganali equipaggiati con radiofari**

#### **7.1.1 Uscita**

Presso l'ufficio doganale (UD) il veicolo passa sotto un radiofaro, dove vengono letti i dati d'identificazione e lo stato attuale dell'apparecchio di rilevazione. Il passaggio del confine (dati di passaggio) è registrato nel logfile dell'apparecchio di rilevazione.

L'apparecchio di rilevazione emette un segnale acustico per confermare l'avvenuta comunicazione DSRC. In assenza di tale conferma o di un messaggio sul display, il conducente del veicolo deve recarsi presso l'UD.

Alcuni metri dopo l'uscita, la segnaletica esterna si spegne completamente, il sensore del rimorchio viene disattivato e i chilometri sono calcolati come percorsi all'estero (sul display sono visibili le ricapitolazioni attuali).

È possibile commutare l'apparecchio di rilevazione mediante la carta chip «Ufficio doganale». In assenza di personale doganale in loco, occorre comunicare la situazione alla TC all'atto dell'invio della carta chip «Dichiarazione».



### 7.1.2 Entrata

Presso l'UD il veicolo passa sotto un radiofaro, dove vengono letti i dati d'identificazione e lo stato attuale dell'apparecchio di rilevazione. Il passaggio del confine (dati di passaggio) è registrato nel logfile dell'apparecchio di rilevazione.

L'apparecchio di rilevazione emette un segnale acustico per confermare l'avvenuta comunicazione DSRC. In assenza di tale conferma o di un messaggio sul display, il conducente del veicolo deve recarsi presso l'UD. Vigè l'obbligo di commutare manualmente l'apparecchio di rilevazione premendo il tasto «Frontiera».

Dopo l'entrata la segnaletica esterna si accende di nuovo e il sensore del rimorchio viene riattivato. I rimorchi devono essere dichiarati prima del passaggio sotto il radiofaro.

### 7.2 UD non occupati o solo parzialmente

In linea di massima questi valichi di confine non sono aperti per il traffico di veicoli soggetti alla TTPCP.

In via eccezionale e a determinate condizioni (veicolo munito di apparecchio di rilevazione, regime doganale semplificato), l'UDSC può autorizzare, al di fuori dell'orario di occupazione, il passaggio attraverso UD non occupati o parzialmente occupati (con o senza radiofari). Su richiesta scritta, le direzioni di circondario rilasciano le apposite autorizzazioni.

Negli UD sprovvisti di radiofari, l'apparecchio di rilevazione viene inizializzato a tal fine. Il conducente del veicolo deve dichiarare il passaggio del confine attivando il tasto di commutazione «Frontiera». La sorveglianza automatica dell'apparecchio mediante GPS consente tale dichiarazione solo nelle immediate vicinanze del confine.

### 7.3 Passaggio del confine con un apparecchio di rilevazione difettoso

All'atto del passaggio del confine occorre utilizzare il modulo «Attestazione del passaggio del confine TTPCP» ([mod. 56.40](#)). Il personale doganale deve attestare le annotazioni. I moduli compilati devono essere inviati all'UDSC unitamente alla carta chip «Dichiarazione».

## 8 Tassazione e fatturazione

[LTTP sezione 4 «Riscossione della tassa»](#), [OTTP capitolo 4 «Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni»](#)

### 8.1 Periodo di tassazione

#### 8.1.1 Principio

[art. 22](#) e [24 OTTP](#)

Di regola il periodo di tassazione equivale a un mese civile. Esso inizia alle ore 00.00 del primo giorno del mese e termina l'ultimo giorno alle ore 24.00.

**Dopo** la fine del mese civile, al detentore del veicolo è accordato un termine di 20 giorni per leggere i dati contenuti nell'apparecchio di rilevazione mediante la carta chip «Dichiarazione» e presentare quest'ultima. Tale operazione va fatta anche se il veicolo è rimasto fermo durante il periodo di tassazione.

Per la tassazione è determinante il chilometraggio della registrazione «Stato» del giorno della messa in circolazione nonché il chilometraggio della registrazione «Stato» il giorno successivo alla messa fuori circolazione oppure la prima registrazione «Stato» (al cambio del periodo di tassazione).

### 8.1.2 Messa in circolazione

Il periodo di tassazione inizia il giorno del rilascio della licenza di circolazione (ore 00.00) da parte dell'Ufficio della circolazione stradale. Un giorno equivale quindi all'unità più piccola possibile per un periodo di tassazione.

### 8.1.3 Messa fuori circolazione e deposito

Il periodo di tassazione termina a mezzanotte del giorno dell'annullamento/del deposito della licenza di circolazione da parte dell'Ufficio della circolazione stradale. Non prima del giorno successivo, il detentore del veicolo deve leggere i dati delle corse mediante la carta «Dichiarazione» e inviare tale carta all'UDSC, Tasse sulla circolazione, Supporto all'esercizio, 3003 Berna, entro 20 giorni. In caso di deposito, le carte chip vengono rinviate al detentore del veicolo e fino alla rimessa in circolazione non occorre presentare una nuova dichiarazione.

### 8.1.4 Soggiorno prolungato all'estero

Se il veicolo si trova all'estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è sospeso per tale periodo ma al massimo per 12 mesi. Subito dopo la prima entrata occorre dichiarare i dati relativi alla prestazione chilometrica e trasmettere immediatamente la carta «Dichiarazione» all'UDSC, Tasse sulla circolazione, Supporto all'esercizio, 3003 Berna.

## 8.2 Procedura di dichiarazione

I dati memorizzati nell'apparecchio di rilevazione vengono letti con la carta «Dichiarazione». Occorre attenersi alla seguente procedura:

- introdurre la carta «Dichiarazione» nell'apparecchio (**di solito il primo giorno del nuovo mese, non prima!**);
- mentre il display visualizza il messaggio «Esec. in corso dell'attività», i dati relativi al periodo di tassazione vengono trasferiti sulla carta chip. Non rimuoverla durante tale operazione;
- dopo il messaggio «Dichiarazione», togliere la carta dall'apparecchio. La carta contiene ora tutti i dati necessari alla tassazione.

Premendo il pulsante di menù («Registrazioni / «Reg. log») è possibile verificare se la procedura di dichiarazione è riuscita. Il tasto ↓ (Sfoggia) consente di visualizzare tutti gli eventi registrati.

I dati della dichiarazione vanno trasmessi alla TC per posta con la carta chip «Dichiarazione» o via Internet (software del detentore del veicolo). Unitamente alla dichiarazione dei dati sulla prestazione chilometrica occorre:

- inoltrare eventuali moduli di registrazione e attestazioni del passaggio del confine;
- comunicare per scritto gli errori noti allegando i rispettivi mezzi di prova.

### 8.2.1 Errore durante la dichiarazione

Se si verifica un errore durante la procedura di dichiarazione, occorre sempre rinviare la carta chip indicando il messaggio d'errore.

Maggiori dettagli relativi ai messaggi d'errore sono riportati nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio di rilevazione.

### 8.2.2 Dichiarazione via Internet

Per la valutazione e la lettura privata dei dati sulla prestazione chilometrica l'UDSC offre il software emotachDirect, sviluppato a tale scopo. Esso consente la lettura privata dei dati, la loro visualizzazione sul proprio PC e la dichiarazione via Internet.

Ulteriori informazioni relative al suddetto software sono reperibili in Internet ([www.ttpcp.ch](http://www.ttpcp.ch)).

### 8.2.3 Dichiarazione per posta

La carta «Dichiarazione» deve essere inviata per posta in busta **preaffrancata** all' UDSC, Tasse sulla circolazione, Supporto all'esercizio, 3003 Berna.

È possibile inviare diverse carte chip nella stessa busta. Le carte vengono rispedite a elaborazione ultimata. Se, al termine del periodo di tassazione successivo, esse non sono ancora pervenute, è possibile utilizzare la seconda carta «Dichiarazione».

### 8.2.4 Diffida riguardante la dichiarazione

Se la carta «Dichiarazione» non viene spedita per tempo, al detentore del veicolo viene intimata una diffida.

### 8.2.5 Tassazione d'ufficio

[art. 23 cpv. 3 OTTP](#)

Se la dichiarazione è omessa, lacunosa o contraddittoria, si procede a una tassazione d'ufficio.

È possibile apportare correzioni solo nell'ambito della procedura di opposizione (vedi punto 8.4) e dietro pagamento di un emolumento per il disbrigo. In tale occasione vanno inoltrati i dati mancanti.

## 8.3 Esigibilità della tassa

[art. 25 cpv. 2 e 3 OTTP](#)

La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione e deve essere versata entro 30 giorni.

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
Periodo di tassazione gennaio (1 mese civile)			
	Dichiarazione entro 20 giorni		
	Esigibilità: 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione		
			Fatturazione; pagamento entro 30 giorni

#### 8.4 Procedura di opposizione

[art. 23 cpv. 3 LTTP](#)

Le fatture TTPCP sono emesse sotto forma di decisioni d'imposizione. Queste decisioni di prima istanza possono essere impugnate presso l'UDSC entro 30 giorni mediante opposizione. L'opposizione costituisce la condizione per una successiva procedura di ricorso di diritto amministrativo.

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Occorre allegare i mezzi di prova.

La decisione su opposizione dell'UDSC può essere impugnata entro 30 giorni dalla ricezione presentando ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. [44](#) e [50](#) PA). Il ricorso deve contenere la proposta, la motivazione e la firma del ricorrente.

#### 8.5 Indirizzo di corrispondenza e di fatturazione

L'UDSC riceve l'indirizzo del detentore del veicolo tramite l'Ufficio della circolazione stradale. A questo Ufficio vanno quindi trasmessi gli eventuali cambiamenti d'indirizzo. Il verificarsi di fatti che richiedono una modifica della licenza di circolazione devono essere segnalati all'autorità cantonale entro 14 giorni. Questo vale altresì per cambiamenti di nome, indirizzi supplementari eccetera.

È possibile chiedere all'UDSC il cambiamento dell'indirizzo di corrispondenza e/o della fatturazione. I dati minimi richiesti sono: veicoli, vecchio e nuovo indirizzo, data, firma, numero cliente (vedi fattura). È possibile inoltrare una richiesta solo per l'intero parco veicoli e non per veicoli singoli. L'indirizzo deve coincidere con quello postale (o della casella postale), altrimenti La Posta non riesce ad effettuare alcuna consegna.

#### 8.6 Differenze di chilometraggio

Il chilometraggio rilevato dall'odocronografo (verifica dei tempi di lavoro e di riposo) può differire da quello registrato nell'apparecchio di rilevazione (computo della prestazione chilometrica). Durante la permanenza in officina l'OM adatta il chilometraggio dell'apparecchio di rilevazione a quello dell'odocronografo.

Questo adeguamento provoca uno «scarto chilometrico» nell'apparecchio di rilevazione, tale da alterare la differenza tra il chilometraggio iniziale e quello finale. Tuttavia, ai fini della fatturazione si considerano solo i chilometri effettivamente percorsi.

#### 8.7 Veicoli di sostituzione

Le ditte (garage, importatori ecc.) che consegnano ai loro clienti dei veicoli di sostituzione con autorizzazione singola devono disporre sempre di un numero sufficiente di carte chip «Dichiarazione» di validità generale e moduli «Allegato alla carta di dichiarazione per veicoli di sostituzione» da consegnare alla clientela. Le carte chip «Dichiarazione» e i moduli possono essere ordinati presso l'UDSC, Tasse sulla circolazione, Supporto all'esercizio, 3003 Berna. Il detentore del veicolo dichiara la prestazione chilometrica con questa carta chip «Dichiarazione» di validità generale e con il modulo.

I veicoli di sostituzione con autorizzazione generale (autorizzazione annuale) sono trattati come veicoli immatricolati regolarmente secondo la procedura normale.

## 9 Controlli

### [Art. 42 OTTP](#)

L'UDSC può gestire stazioni di controllo fisse e mobili. In primo piano vi è la verifica della dichiarazione del rimorchio per i veicoli svizzeri ed esteri nonché della prestazione chilometrica per i veicoli esteri.

Il personale doganale al confine e la polizia all'interno del Paese effettuano controlli a campione.

## 10 Ordinamenti particolari

### 10.1 Deroga all'obbligo di montare l'apparecchio

#### [Art. 15 OTTP](#)

L'UDSC concede tale deroga ai veicoli con una prestazione chilometrica ridotta e che non passano regolarmente il confine. Le richieste vanno presentate all'UDSC con il rispettivo modulo ([www.ttcp.ch](http://www.ttcp.ch)). La dichiarazione mensile della prestazione chilometrica avviene mediante un foglio di viaggio, disponibile in Internet. Una volta memorizzato, il modulo può essere inviato per via elettronica (vedi anche punto 13 «Indirizzi»). La tassazione è calcolata sul peso totale ammesso o il peso totale del convoglio ammesso, purché quest'ultimo sia registrato nella licenza di circolazione. In questo contesto, il fatto che sia trainato un rimorchio è irrilevante.

### 10.2 Veicoli esenti

#### 10.2.1 Veicoli per la scuola guida

Descrizione nel punto [2.5 del RL 15-02-01](#).

#### 10.2.2 Volantino concernente l'uso di targhe professionali

[Volantino concernente l'uso di targhe professionali](#)

## 11 Restituzioni e agevolazioni

Nei volantini e nelle istruzioni specifiche ([www.ttcp.ch](http://www.ttcp.ch)) sono spiegati altri ordinamenti particolari (elenco non esaustivo):

- traffico combinato non accompagnato (TCNA); vedere RL 15-02-10
- trasporto di legname; vedere RL 15-02-11
- trasporto di latte alla rinfusa; vedere RL 15-02-12
- trasporto di animali da reddito; vedere RL 15-02-14
- ecc.

## 12 Indirizzi

Trasmissione elettronica di documenti (Cantone di immatricolazione)	
AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW, OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH:	AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI, VD, VS:
<a href="mailto:lsva-ost@bazg.admin.ch">lsva-ost@bazg.admin.ch</a>	<a href="mailto:lsva-west@bazg.admin.ch">lsva-west@bazg.admin.ch</a>
Indirizzo postale	Indirizzo per la spedizione delle carte chip
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Tasse sulla circolazione 3003 Berna	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Tasse sulla circolazione 3003 Berna
→ Le persone di riferimento e i numeri telefonici diretti figurano su fatture, dichiarazioni e diffide.	
Indirizzo per il rinvio degli apparecchi	
<b>emotach</b>	Mobatime AG Stettbachstrasse 5 8600 Dübendorf
Ambito	Uffici di contatto e recapiti
Informazioni generali sulla TTPCP	<b>UDSC, Tasse sulla circolazione</b> Internet: <a href="http://www.ttcp.ch">www.ttcp.ch</a> E-mail: <a href="mailto:lsvaallgemein@bazg.admin.ch">lsvaallgemein@bazg.admin.ch</a> Fax: 058 463 70 90
Dichiarazione elettronica (emotach-Direct)	<b>Supporto all'esercizio</b> Tel.: 031 372 74 52 E-mail: <a href="mailto:fzhsw@bazg.admin.ch">fzhsw@bazg.admin.ch</a>
Messa in circolazione e fuori circolazione; immatricolazione; riduzione del peso; pesi dei veicoli	<b>Sezione della circolazione Ticino:</b> <a href="http://www.ti.ch/circolazione">www.ti.ch/circolazione</a> <b>Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni:</b> <a href="http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/stva/chisiamo/Seiten/default.aspx">www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/stva/chisiamo/Seiten/default.aspx</a>
Apparecchio difettoso o guasto; problemi al veicolo	<b>Officine di montaggio</b> Indirizzi al sito <a href="http://www.ttcp.ch">www.ttcp.ch</a>
Sostituzione del parabrezza	<b>Officine di montaggio incaricate della sost. del parabrezza</b> Indirizzi al sito <a href="http://www.ttcp.ch">www.ttcp.ch</a>

Tutti i moduli sono disponibili alla rispettiva rubrica sul sito Internet [www.ttcp.ch](http://www.ttcp.ch).